



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 152 del 2022 proposto dalla ditta Bar Melta di Giacomozzi Matteo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Buseti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l'avvocato Sabrina Azzolini negli uffici dell'Avvocatura della Provincia;

Agenzia delle Dogane, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Scuola dell'Infanzia "Il Girasole" Gardolo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento in data 3 settembre 2022, notificato in pari data alla parte ricorrente, con cui è stata ordinato di provvedere all'immediata rimozione degli apparecchi da gioco (VLT) installati all'interno dell'esercizio pubblico all'insegna "Bar Melta", nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento;

Vista l'ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 42 del 2022;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente in data 14 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 58 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 58 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Michele Buseti, Angela Colpi e Sabrina Azzolini, come specificato nel verbale;

Considerato che questo Tribunale l'ordinanza n. 42 del 2022 - oltre a disporre adempimenti istruttori - avuto riguardo alla natura del pregiudizio lamentato con la domanda cautelare presentata unitamente al presente ricorso ha ritenuto di poter ovviare a tale pregiudizio fissando, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 9 febbraio 2023 per la trattazione del merito del ricorso;

Considerato che la parte ricorrente in data 14 dicembre 2022 ha depositato

un'istanza ai sensi dell'art. 58 cod. proc. amm. con cui ha chiesto a questo Tribunale di sospendere il provvedimento in epigrafe indicato allegando rilevanti circostanze di fatto sopravvenute, nonché di ordinare che la verifica disposta da questo Tribunale con le separate ordinanze n. 37 e n. 40 del 2022 sia eseguita *«con modalità tali da assicurare il pieno contraddittorio tra le parti e, quindi, da subito autorizzando le stesse alla nomina di consulenti tecnici di parte e prevedendo termini intermedi per poter prendere posizione sugli esiti della verifica, prima della celebrazione dell'udienza pubblica»*;

Considerato che il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato con il decreto monocratico n. 5688/2022 - in riforma dell'ordinanza di questo Tribunale n. 40 del 2022, con la quale era stata respinta la domanda cautelare proposta da altra società unitamente ad un ricorso analogo a quello in esame - ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da tale società, evidenziando in motivazione *«che, nella specie, occorre considerare – nell'ambito, peraltro, di un fenomeno che sta interessando più d'una Regione, e in questo periodo non raramente anche l'Emilia Romagna, rispetto alla quale questa Sezione sta rendendo più pronunzie, non solo in sede cautelare – da un lato che neanche la tutela del diritto alla salute, per quanto nella specie effettivamente sussistente, può configurarsi come c.d. “diritto tiranno” rispetto agli ulteriori diritti, pure costituzionalmente rilevanti, che vengono concretamente in rilievo e, dall'altro, che (prima ancora che si ponga la necessità di ricorrere al sindacato accentratore di costituzionalità) non persuade neanche la modalità di calcolo delle distanze con il criterio del “compasso”, piuttosto che invece secondo il criterio della distanza stradale pedonale nel rispetto della segnaletica vigente (che, evidentemente, ridurrebbe in qualche misura l'area di interdizione legale)»*;

Considerato che il Comune di Trento con circolare del 9 dicembre 2022 ha disposto come segue: *«L'amministrazione comunale, preso atto dei decreti cautelari adottati dal Presidente del Consiglio di Stato in merito alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di rimozione degli apparecchi da gioco sul*

*territorio comunale, collocati ad una distanza minore di 300 metri dai luoghi sensibili ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 13/2015, in attesa dell'udienza fissata il prossimo 12 gennaio 2023 che deciderà in merito alle misure cautelari, ritiene di sospendere le funzioni di controllo e vigilanza fino a diversa comunicazione»;*

Considerato che, da ultimo, la IV Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare n. 128 in data 16 gennaio 2022 ha definitivamente riformato la suddetta ordinanza n. 40 del 2022 evidenziando in motivazione: A) che *«la risoluzione delle articolate questioni prospettate nell'atto di appello (cautelare) richiede necessariamente un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio (soprattutto con riguardo alla ragionevolezza del criterio individuato dalla Amministrazione per il computo della distanza dai luoghi sensibili) e non possa prescindere dall'esito degli accertamenti istruttori già disposti dal giudice di primo grado»;* B) la prevalenza delle *«esigenze cautelari prospettate dalle parti appellanti (in relazione alla paventata chiusura dell'attività imprenditoriale) ... rispetto all'esigenza della Amministrazione di procedere all'immediata esecuzione del provvedimento impugnato»;*

Considerato che, in ragione di quanto precede, stante l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento, sussistono i presupposti per accogliere la nuova istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente in data 14 dicembre 2022 e, quindi, per sospendere il provvedimento in epigrafe indicato;

Considerato, altresì, che questo Tribunale con la predetta ordinanza n. 42 del 2022 ha disposto che venga acquisita anche agli atti del presente giudizio copia di tutti gli atti relativi alle verificazioni disposte con le separate ordinanze n. 37 e n. 40 del 2022;

Considerato che sussistono i presupposti per accogliere l'ulteriore istanza presentata dalla parte ricorrente in data 14 dicembre 2022, disponendo - a parziale modifica della predetta ordinanza n. 42 del 2022 - che: A) il verificatore nominato

con le predette ordinanze n. 37 e n. 40 del 2022 provveda ad inoltrare anche alle parti del presente giudizio la bozza delle relazioni di verifica almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnatogli; B) anche le parti del presente giudizio entro i successivi 5 giorni possano presentare al predetto verificatore, anche a mezzo di propri consulenti, eventuali osservazioni sinteticamente redatte, osservazioni che il verificatore dovrà motivatamente esaminare prima della redazione della relazione definitiva di verifica; C) l'udienza pubblica per la trattazione del merito del presente giudizio, già fissata al 9 febbraio 2023, venga differita al 23 marzo 2023;

Ritenuto che, in ragione della complessità delle questioni oggetto del giudizio, sussistano comunque i presupposti per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, accoglie l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 58, cod. proc. amm. e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Accoglie l'ulteriore istanza istruttoria presentata dalla parte ricorrente nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito di causa l'udienza pubblica del 23 marzo 2023, ora di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché al verificatore nominato con le separate ordinanze di questo Tribunale n. 37 e n. 40 del 2022.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Cecilia Ambrosi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Polidori**

**IL PRESIDENTE**

**Fulvio Rocco**

**IL SEGRETARIO**